

CAPO II
Organi
Art. 6 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. In attuazione dei principi del comma 1, il consiglio di amministrazione delibera:
 - a. lo statuto dell'azienda e i regolamenti;
 - b. il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il piano programmatico, il bilancio d'esercizio;
 - c. l'individuazione e l'assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;
 - d. le convenzioni tra aziende e quelle tra l'azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
 - e. le tariffe relative ai servizi offerti;
 - f. l'accensione di mutui;
 - g. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti, secondo quanto stabilito dallo statuto;
 - i. la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
 - j. la nomina, la designazione e la revoca di componenti di collegi arbitrali;
 - k. l'elezione del presidente, salva diversa previsione dello statuto;
 - l. la nomina del revisore dei conti o l'individuazione della società specializzata cui affidare i compiti di revisione;
 - m. l'assunzione, il licenziamento e il collocamento in disponibilità del direttore e dei dirigenti a tempo determinato;
 - n. la verifica delle cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
 - o. la presa d'atto delle dimissioni degli amministratori;
 - p. la presa d'atto del contratto collettivo provinciale di lavoro;
 - q. le altre competenze specifiche attribuite dalla legge o previste dal regolamento regionale.
3. Il consiglio di amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione. Adotta, se del caso, il provvedimento di cui all'articolo 31, comma 4.
4. Il consiglio di amministrazione individua forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale, nonché dei loro familiari.
5. I consigli di amministrazione sono composti da un numero massimo di sette membri, che devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del consiglio di amministrazione.
6. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le aziende esplicano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.
7. I criteri generali di disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, le modalità per la nomina, le incompatibilità, il rinnovo e la surroga dei consiglieri cessati per qualsiasi causa, sono stabiliti con il regolamento regionale.
8. La costituzione ed il rinnovo dei consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale.
9. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto non disponga diversamente.
10. I componenti del consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale. Ove si tratti di delibere riguardanti società cooperative, l'obbligo di astensione sussiste soltanto nel caso di rapporto di amministrazione o vigilanza. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari. I componenti astenuti sono equiparati agli assenti.
11. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione, sono svolte dal direttore. In assenza o impedimento del direttore, esse sono svolte da un funzionario incaricato, o, in mancanza, da un componente del consiglio di amministrazione individuato dal medesimo. Il verbalizzante è sostituito quando nei suoi confronti si verificano le ipotesi di cui al comma 10.